

STATUTO

**LA BACCHETTA MAGICA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA: LA
BACCHETTA MAGICA SOC.
COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMPIO PAUSANIA SS VIA ROSSINI
SNC

Numero REA: SS - 198818

Codice fiscale: 02715090904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REP. 248/172	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI	
	MUTUALISTICI E NORME APPLICPABILI	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale di tipo A a responsabilità	
	limitata, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la	
	denominazione sociale "LA BACCHETTA MAGICA - Società	
	cooperativa sociale", in breve "LA BACCHETTA MAGICA soc. coop.	
	sociale".	
	Articolo 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di TEMPIO PAUSANIA.	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede	
	nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere	
	ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o	
	uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o	
	sopprimere ovunque sedi secondarie.	
	Articolo 3- Durata	
	La durata della società è stabilita al giorno 31 dicembre 2080	
	(trentuno dicembre duemilaottanta); potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 4 - Mutualità prevalente	

	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente di cui agli artt. 2512 ss. cod. civ. e pertanto:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 — octies del	
	Codice Civile.	
	Articolo 5 - Oggetto	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità,	
	senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività	
	prevalentemente in favore di soci e utenti di beni e servizi; è	
	finalizzata al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e persegue il	
	proprio scopo attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.	
	In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere:	
	- l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole	

	private in genere, servizi di doposcuola, comprensivi	
	dell'accompagnamento da e per le strutture della società;	
	- servizio di ludoteca;	
	- attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;	
	- nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la	
	produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli di teatro ragazzi,	
	in funzione educativa e di socializzazione;	
	- l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni nell'ambito	
	dello svolgimento dell'attività di asilo nido e scuole materne e per	
	l'infanzia, con finalità ricreativo-didattico;	
	- l'attività di animazione e socializzazione, anche tramite	
	organizzazione di feste di compleanno ed eventi ricreativi in genere;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione	
	ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;	
	- l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in	
	ambito educativo e didattico;	
	- l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle	
	lingue straniere;	
	- istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i	
	minori;	
	- istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri	
	ludici con annessi servizi all'utenza;	
	- istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;	
	- istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di	
	soggetti svantaggiati;	

	- attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la	
	prima infanzia;	
	- la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;	
	- istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;	
	- istituzione e gestione case famiglia;	
	- istituzione e gestione di case protette;	
	- istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi";	
	- iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a	
	favore dei soci e delle loro famiglie,	
	acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli	
	delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge	
	per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni	
	fiscali, etc.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si	
	avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	scopo aziendale;	
	potrà altresì costruire fondi per lo sviluppo tecnologico, la	
	ristrutturazione e il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale al raggiungimento	
	dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali al	
	raggiungimento dello scopo sociale — tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente	
	che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola	

	indicazione esemplificativa:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, sempre se svolgano attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	Cooperative.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto	
	sociale; a tal fine la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed	
	agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie,	
	restando esclusa comunque ogni attività di intermediazione e nel	
	rispetto del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle altre norme di	
	settore in tema di attività riservate.	
	La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni dei soci, ma può, senza prevalenza,	
	avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative	
	pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti	
	Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	

della società.	
TITOLO II	
SOCI ORDINARI - SOCI "IN PROVA" — SOCI VOLONTARI-	
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - TRATTAMENTO DEI SOCI	
COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
Articolo 6 - Soci ordinari	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in	
possesso dei seguenti requisiti:	
che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della	
Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai	
lavori della Cooperative ed attivamente cooperare al suo esercizio ed	
al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi	
come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa,	
ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa	
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione	
dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	

	concorrenza con la Cooperativa.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle	
	prestazioni lavorative dei soci. La società può avvalersi della	
	collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove	
	occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri	
	lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto lavoro non	
	subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e	
	società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.	
	L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi	
	pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un	
	compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità dei	
	lavoro effettivamente svolto. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della	
	L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque	
	al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti	
	rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e	
	previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti	
	dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio	
	lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Articolo 7 - Soci in prova	

	Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può	
	ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una	
	categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori	
	ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.	
	Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta	
	seguendo l'iter previsto dall'articolo 10 del presente statuto.	
	Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle	
	straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà	
	rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore.	
	Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei	
	diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere	
	socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di	
	amministrazione previo presentazione della relativa domanda di	
	ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei	
	mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale	
	diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame	
	esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova	
	potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di	
	amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa	
	dovrà ratificare la decisione.	
	L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di	
	Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo	
	quattordici del presente statuto.	
	Articolo 8 - Soci Volontari	
	Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50%	

	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono	
	iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà	
	essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri	
	stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.	
	I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la	
	attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie	
	connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso	
	terzi.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori	
	professionali.	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione	
	Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni Legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se	
	trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei	
	soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e	

	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni	
	assunte cori riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 11- Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo;	
	— del capitale sottoscritto;	
	— dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta)	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	TITOLO III	

	RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE	
	Articolo 12 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione.	
	Articolo 13- Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare ai raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 14 - Esclusione	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine	
	di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo a	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	

farsi a cura degli Amministratori.	
Articolo 15 - Morte	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 15.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
Articolo 16 - Rimborso della partecipazione	
I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno	

16 di 32

	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da	
	risarcimento danni.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZI	
	Articolo 17 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote	
	del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna.	
	La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art.10;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 18 - Trasferimento delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione	
	degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art.9.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Articolo 19 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.	

	Ala fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	
	dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà	

	attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media	
	ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti	
	effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai	
	soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento	
	delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle	
	risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	
	attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale	
	delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i	
	ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti	
	mutualistici anche ai fini fiscali:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'art.	
	2545—sexies del cod,civ. e dall'art. 12 del DPR 601 / 73.	
	Articolo 20 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilanci di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica .	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta ;	

	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione .	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Gli Organi sociali	
	Sono organi dalla società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) L'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio	
	oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà;	
	d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua nomina.	
	Articolo 22- Assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio;	
	2) procede alla nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata	
	dell'incarico;	

	4) approva o modifica il regolamento interno previsto ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 su proposta	
	dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e tutti	
	gli altri regolamenti redatti dallo stesso Consiglio;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;	
	7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	8) delibera sulla regolamentazione della durata minima del	
	conferimento dei soci sovventori;	
	9) delibera sulla esclusione o limitazione del diritto di prelazione	
	sull'acquisto delle quote che il socio sovventore intende alienare;	
	10) stabilisce il numero complessivo delle quote da emettere;	
	11) sui diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili ed eventuali	
	privilegi dei soci sovventori.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma	
	sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi	
	a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento, almeno otto giorni prima.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti,	
	anche con altri mezzi (telefax, e—mai) sempre che sia provato che il	
	socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o	

rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

Articolo 23 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

Articolo 24 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al

	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate agli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote	
	possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso	
	potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano.	
	Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea, è presieduta dell'Amministratore Unico o dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un altro socio	
	designato dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente.	
	Articolo 26 - Organo Amministrativo e poteri	
	La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione è costituito da tre e/o cinque membri	
	nominati dall'assemblea secondo il numero determinato da	
	quest'ultima in sede di nomina. I mandatari o i designati delle	
	persone giuridiche socie, se compatibile con il tipo di cooperativa e	
	qualora questa sia composta da un minimo di nove soci, possono	
	essere nominati amministratori. La maggioranza degli	

	amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci	
	cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e i suoi	
	componenti sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, questi elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno	
	una volta l'anno, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga	
	necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano	
	informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e'	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare il regolamento interno previsto dall'articolo 6 della L.3	
	aprile 2001 n.142 ed altri regolamenti ritenuti idonei ad una corretta	
	gestione della cooperativa;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività,	

26 di 32

	all'assemblea	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di	
	prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	n) deliberare l'iscrizione o meno ad una delle realtà associazionistiche	
	cooperative (Es. Legacoop, Confocperative, etc). decidendo se	
	affidarsi o meno ad esse per le revisioni previste per legge, così	
	previsto dall'articolo 7 lettera d) della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza	
	dovuti ai rappresentanti dell'organo amministrativo.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei	
	suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo, in favore della società.	
	Articolo 27 - Rappresentanza legale	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha rappresentanza e la firma sociale di fronte ai	
	terzi ed in giudizio.	
	Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare consulenti,	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione; nonchè di rilasciare procura per	
	singoli atti o categorie di atti, ad impiegati della società.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione	

	del Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o parte al Vice	
	Presidente od a un membro del Consiglio. Non sono delegabili le	
	materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in	
	materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue	
	mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o	
	quando i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, si	
	compone di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati	
	dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale viene nominato dall'assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo ai	
	terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale	
	eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali in materia, Ai sindaci effettivi spetta il	
	compenso stabilito dall'assemblea.	
	Articolo 29 - Funzioni dell'organo di controllo	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'	
	art. 2403 c. c.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le	
	modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio	
	di amministrazione.	

Articolo 30 - Controllo Contabile		
Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un		
revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale		
esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere		
integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro		
istituito presso il Ministero della Giustizia.		
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di		
obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo		
contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei		
revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.		
TITOLO V		
CLAUSOLA COMPROMISSORIA – SCIOGLIMENTO E		
LIQUIDAZIONE		
Articolo 31 - Clausola compromissoria		
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni		
di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito,		
salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico		
Ministero:		
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che		
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di		
controversia la qualità di socio;		
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci,		
comprese quelle di esclusione da socio;		
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,		
o nei loro confronti.		

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di così, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa	
	è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni	
	relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di	
	cui al comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00	
	(tremila virgola zerozero). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono	
	nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per	
	non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n.	
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al	
	momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e	
	le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento	
	dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Articolo 32- Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve	
	effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel	
	termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	il numero dei liquidatori;	
	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del	
	collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio	
	di amministrazione, in quanto compatibile;	
	—a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	

32 di 32